

Ordinanza sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo

del 4 dicembre 2001

La Direzione del Politecnico federale di Zurigo,

visto l'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del 15 marzo 2001¹ sul personale del settore dei politecnici federali (OPers settore dei PF),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione e diritto applicabile

¹ La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro degli assistenti e dei collaboratori scientifici del Politecnico federale di Zurigo (PFZ).

² Non soggiacciono alla presente ordinanza i collaboratori che dispongono di una qualifica accademica e a cui incombono, in misura preponderante, compiti di gestione delle infrastrutture.

³ Per il resto è applicabile l'OPers settore dei PF.

Sezione 2: Assistenti

Art. 2 Categorie di assistenti e requisiti di assunzione

¹ Possono essere assunti quali assistenti ausiliari anche persone che non dispongono di un diploma universitario.

² Possono essere assunti quali assistenti

- i titolari di un diploma universitario, segnatamente i dottorandi iscritti al PFZ per il loro lavoro di dottorato.

³ Possono essere assunti quali assistenti in capo

- i titolari di un diploma universitario che possiedono il titolo di dottore riconosciuto dal PFZ o una corrispondente esperienza professionale e conoscenze specializzate particolarmente approfondite.

⁴ L'assunzione secondo i capoversi 2 e 3 presuppone un titolo universitario riconosciuto dal PFZ.

RS 172.220.113.11

¹ RS 172.220.113

Art. 3 Stipendio

¹ Gli assistenti ausiliari sono assunti con uno stipendio orario.

² Le altre categorie di assistenti sono classificate come segue:

- a. assistenti: 15^a e 18^a classe di stipendio;
- b. dottorandi: di regola 15^a classe di stipendio;
- c. assistenti in capo: 20^a–24^a classe di stipendio.

³ I titolari di un diploma universitario diverso dal dottorato e senza esperienza professionale sono assegnati al minimo della 15^a classe di stipendio.

⁴ Lo stipendio dipende inoltre dall'elenco degli obblighi e dalla valutazione della funzione (art. 25 OPers settore dei PF).

Art. 4 Durata dell'impiego

¹ Gli assistenti e gli assistenti in capo sono assunti per un periodo determinato di sei anni al massimo.

² La durata totale dell'impiego è di dodici anni al massimo. Una nuova assunzione per un periodo secondo la presente ordinanza può aver luogo solo dopo un periodo d'interruzione di almeno tre anni (art. 20 cpv. 2 e 3 OPers settore dei PF).

³ La durata massima d'impiego degli assistenti può essere superata durante la fase di preparazione al pensionamento dei professori preposti agli assistenti. La Direzione del PFZ disciplina i dettagli.

⁴ La Direzione del PFZ può trasformare un'assunzione a tempo determinato in un'assunzione a tempo indeterminato.

Art. 5 Grado di occupazione

I dottorandi hanno un grado di occupazione almeno del 60 per cento.

Art. 6 Superiore gerarchico

¹ Gli assistenti ai sensi dell'articolo 3 capoversi 2 e 3 sono subordinati a un professore del PFZ.

² Qualora l'assistente sia attribuito a un istituto, a un dipartimento o ad altra unità del PFZ, è considerato quale superiore gerarchico il direttore dell'unità in questione.

Art. 7 Compiti

¹ Gli assistenti ausiliari sono impiegati per attività di sostegno nell'insegnamento o nella ricerca.

² Gli assistenti collaborano nell'insegnamento, nei progetti di ricerca o nella prestazione di servizi generali.

³ Gli assistenti della 18^a classe di stipendio assumono inoltre compiti importanti nell'ambito di responsabilità del loro superiore in materia d'insegnamento, di ricerca e di prestazione di servizi.

⁴ I dottorandi lavorano alla propria tesi e al progetto di ricerca sul quale essa si fonda, e ampliano e approfondiscono le proprie conoscenze specializzate. Assumono altresì compiti secondo l'articolo 7 capoverso 2.

⁵ Gli assistenti in capo assumono compiti direttivi inerenti all'ambito di responsabilità del loro superiore.

Art. 8 Attività scientifica autonoma e perfezionamento

(art. 15 cpv. 1 della legge del 4 ottobre 1991² sui PF)

¹ Gli assistenti ai sensi dell'articolo 3 capoversi 2 e 3 possono svolgere lavori di dottorato o di abilitazione, collaborare a progetti scientifici e seguire studi post-laurea.

² Essi concertano con il proprio superiore la loro attività scientifica autonoma e il perfezionamento.

³ Per questi assistenti l'insegnamento impartito nei due PF è gratuito.

Art. 9 Vacanze

Le vacanze devono essere prese tenendo conto delle esigenze organizzative dell'insegnamento.

Sezione 3: Collaboratori scientifici

Art. 10 Collaboratori scientifici assunti per una durata determinata

¹ Possono essere assunti per una durata determinata scienziati che dispongono di una qualificazione a livello universitario riconosciuta dal PFZ, se svolgono una funzione analoga a quella di un assistente e se esercitano la loro attività nel quadro di progetti d'insegnamento o di ricerca, oppure di progetti finanziati da terzi,

² Per quanto concerne lo stipendio e i compiti dei collaboratori scientifici assunti per una durata determinata, si applicano per analogia gli articoli 3 e 7 della presente ordinanza.

³ La durata dell'impiego non può eccedere nove anni. Una nuova assunzione per un periodo determinato secondo la presente ordinanza può aver luogo solo dopo un periodo d'interruzione di almeno tre anni.

⁴ La Direzione del PFZ può trasformare un'assunzione a tempo determinato in un'assunzione a tempo indeterminato.

² RS 414.110

⁵ D'intesa con il loro superiore gerarchico, i collaboratori scientifici assunti per un periodo determinato possono seguire studi post-laurea e svolgere lavori di dottorato o di abilitazione.

⁶ Per i collaboratori scientifici, l'insegnamento impartito nei due PF è gratuito.

⁷ I contributi del datore di lavoro concernenti le assicurazioni sociali a favore dei collaboratori scientifici stipendiati con mezzi di terzi sono, di regola, a carico dei finanziatori.

Art. 11 Collaboratori scientifici assunti a tempo indeterminato

¹ Possono essere assunti per una durata indeterminata scienziati che dispongono di una qualifica accademica riconosciuta dal PFZ e che sono destinati a compiti nell'ambito dell'insegnamento, della ricerca e della prestazione di servizi.

² I collaboratori scientifici assunti per una durata indeterminata sono retribuiti come segue:

- a. collaboratori scientifici: 18^a–23^a classe di stipendio;
- b. collaboratori scientifici con funzioni di quadro: 24^a–27^a classe di stipendio;
- c. collaboratori scientifici con funzioni direttive: 28^a–31^a classe di stipendio.

³ Le classificazioni che derogano ai criteri di cui al capoverso 2 devono essere approvate dall'organo competente.

⁴ D'intesa con il loro superiore, i collaboratori scientifici possono svolgere anche attività scientifiche autonome.

⁵ Per i collaboratori scientifici, l'insegnamento impartito nei due PF è gratuito.

Sezione 4: Disposizione finale

Art. 12

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

4 dicembre 2001

In nome della Direzione del PFZ:

Il presidente, Olaf Kübler
Il delegato, Peter Kottusch